

Direzione centrale infrastrutture, mobilità,
pianificazione territoriale, lavori pubblici,
edilizia

Prot. n. 0038595 / P

Data 16/12/2015

Class TBP-1-402

	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE, MOBILITÀ, Pianificazione TERRITORIALE, LAVORI PUBBLICI, EDILIZIA	
Servizio tutela del paesaggio e biodiversità	territorio@certregione.fvg.it paesaggio@regione.fvg.it tel + 39 0432 555 592 fax + 39 0432 555 144 I - 33100 Udine, via Sabbadini 31

riferimento nota prot. n. 27845
del 29/10/2015
allegato

Direzione centrale ambiente ed energia
Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati
Via Giulia 75/1
34126 TRIESTE
PEC: ambiente@certregione.fvg.it

Direzione centrale ambiente ed energia
Servizio valutazioni ambientali
Via Giulia 75/1
34126 TRIESTE
PEC: ambiente@certregione.fvg.it

oggetto: procedimento di valutazione ambientale strategica del documento denominato
"Piano regionale di gestione rifiuti – progetto di criteri localizzativi regionali degli
impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti (CLIR)" – Richiesta pareri ai sensi
dell'articolo 13, comma 1 del decreto legislativo 152/2006.

VAS 790.

Proponente: Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati.

Parere per gli aspetti della biodiversità.

Con nota prot. n. 27845 del 29/10/2015 il Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati ha
trasmesso allo scrivente Servizio il Piano in oggetto con la richiesta di esprimere il proprio parere
ai sensi dell'articolo 13, comma 1 del D.Lgs. 152/2006.

Il documento definisce i criteri di localizzazione per l'individuazione delle aree non idonee che
hanno valenza di vincolo assoluto (criteri escludenti) e identificazione dei criteri di attenzione o
preferenziali da utilizzare per l'identificazione delle aree.

I criteri escludenti sono determinati sulla base della normativa vigente e di obiettivi di tutela
ambientale definiti dagli strumenti di programmazione e di pianificazione regionale.

Per gli aspetti della biodiversità si evidenzia che il documento nella parte dedicata alle aree
protette tutelate dalla L.R. 42/96 e s.m.i. non ha tenuto conto dell'area protetta del Carso di cui
all'art. 55 della succitata L.R. 42/96 che comprende le aree definite dalla Legge n. 442 del 1
giugno 1971 (Legge Belci).

Per quanto riguarda le indicazioni generali dei siti Natura 2000 di cui a pag. 106 del Piano si
segnala che attualmente sono in vigore le misure di conservazione dei SIC della regione
biogeografica continentale approvate con delibera di Giunta regionale n. 546 del 28 marzo 2013 e
dei 24 SIC della regione biogeografica alpina approvate con delibera di Giunta regionale n. 726 del
11 aprile 2013. Ad oggi risultano approvati i Piani di gestione del SIC e ZPS IT3330006 "Valle
Cavanata e Banco Mula di Muggia", approvato quindi con D.P.Reg. 22 novembre 2012, n.

240/Pres. e il Piano di gestione dei SIC IT3320026 "Risorgive dello Stella", IT3320028 "Palude Selvate" e IT3320031 "Paludi di Gonars", approvato con D.P.Reg. 15 maggio 2013, n. 0103/Pres.. A livello regionale la valutazione d'incidenza è normata inoltre dalla D.G.R. n. 1323 del 11 luglio 2014.

Con riferimento ai territori contermini alle aree naturali protette si sottolinea che l'art. 37 della L.R. 42/96 disciplina le aree contigue ai parchi e alle riserve regionali.

Per quanto riguarda la localizzazione delle unità impiantistiche nei territori contermini ai siti della Rete Natura 2000 (rif. pagg. 109-110 del Piano) si mette in evidenza che invece di un livello di tutela di attenzione cautelativa AC (che si applica in assenza di un procedimento amministrativo che può determinare la non idoneità del sito ad accogliere l'intervento), deve essere considerato un livello di attenzione limitante AL, in quanto seguendo uno specifico procedimento amministrativo, dettato dalla D.G.R. 1323 del 11/07/2014, si procede alla verifica della compatibilità dell'intervento/progetto con gli obiettivi di conservazione dei siti Natura 2000. Si richiede che nella stesura del Piano in oggetto si tengano in considerazione sia eventuali aggiornamenti normativi in materia valutazione di incidenza che l'approvazione di ulteriori Piani di gestione; appositi atti o i Piani di gestione dei siti Natura 2000 potrebbero infatti definire le aree o i criteri di interferenza funzionale, definendo cioè la distanza che un progetto/intervento, posto esternamente a un sito Natura 2000, debba comunque essere sottoposto a verifica di significatività o valutazione di incidenza ai sensi della D.G.R. 1323 del 11/07/2014.

Si sottolinea che, per i territori contermini alle aree naturali protette e alla Rete Natura 2000, nelle tabelle viene indicata una fascia di rispetto compresa fra 300 e 1000 m, mentre nel testo e nella valutazione di incidenza tale fascia risulta compresa fra 300 e 500 m. Si chiede pertanto di correggere tale incongruenza.

Si evidenzia che a pag. 111 al capitolo "6E - Prati stabili naturali tutelati" non si è tenuto conto delle modifiche introdotte alla L.R. 9/2005 dalla L.R. 14/2012.

Per comodità si riportano qui di seguito le modifiche che si ritiene debbano essere apportate.

Al paragrafo "indicazioni di carattere generale" si chiede di inserire: al fine di garantire la conservazione dell'identità biologica del territorio e la biodiversità degli habitat e delle specie floristiche e faunistiche, l'Amministrazione regionale promuove la tutela dei prati stabili naturali delle aree regionali di pianura secondo le modalità previste dalla presente legge.

La legge 9/2005 e s.m.i. si applica alle formazioni erbacee di cui all'articolo 2 situate nelle aree pianeggianti dei Comuni di cui all'Allegato B della legge, e che:

- a) hanno una giacitura di pendenza media non superiore al 10 per cento;
- b) ricadono in siti Natura 2000 ovvero, qualora siano esterne a tali siti, ricadono nelle zone E ed F dei Piani regolatori generali comunali o dei Piani operativi comunali già esecutivi alla data (28/07/2012) di entrata in vigore della legge regionale 25 luglio 2012, n. 14 (Assestamento del bilancio 2012 e del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 ai sensi dell' articolo 34 della legge regionale 21/2007), o comunque in zone di tutela ambientale-paesaggistica previste da tali Piani. Sulle formazioni erbacee di cui all'articolo 3 della L.R. 9/2005 e s.m.i., a decorrere dalla data di pubblicazione dell'inventario di cui all'articolo 6 della legge, non sono ammesse:
 - a) riduzione di superficie;
 - b) operazioni dirette alla trasformazione colturale, alla modificazione del suolo e al livellamento del terreno, ivi compresi scavi, riporti o depositi di materiale;
 - c) attività di dissodamento di terreni saldi, di alterazione del cotico o semina di specie non appartenenti all'associazione vegetale interessata;
 - d) piantagione di specie arboree o arbustive;

e) operazioni di irrigazione limitatamente alle aree occupate da cenosi erbacee naturali delle tipologie di prati asciutti indicate nell'Allegato A alla L.R. 9/2005 e s.m.i..

In deroga alle misure di conservazione succitate, la struttura regionale competente in materia di ambienti naturali autorizza la riduzione della superficie dei prati stabili naturali di cui all'articolo 3 della L.R. 9/2005 e s.m.i., entro sessanta giorni dalla richiesta, compatibilmente con la disciplina comunitaria e nazionale in materia di conservazione della biodiversità, nei seguenti casi:

- a) motivi di rilevante interesse pubblico, in mancanza di soluzioni alternative;
- b) interventi riguardanti le formazioni erbacee che presentano la composizione floristica delle tipologie indicate come Arrenatereti (*Arrhenatherion elatioris*) nell'allegato A, punto B1) della L.R. 9/2005 e s.m.i..

Al paragrafo "Definizione dei livelli di tutela" si chiede di inserire: si impone il livello di attenzione limitante (AL), in virtù della possibilità di deroga prevista dalla normativa regionale, per tutte le unità impiantistiche. In fase di elaborazione del progetto è necessario dimostrare che l'intervento è reso necessario da motivi di rilevante interesse pubblico, in mancanza di soluzioni alternative o che riguarda le formazioni erbacee che presentano la composizione floristica delle tipologie indicate come Arrenatereti (*Arrhenatherion elatioris*) nell'allegato A, punto B1) della L.R. 9/2005 e s.m.i..

Si ricorda infine che con delibera della Giunta regionale 5 dicembre 2012, n. 2162 è stato approvato il terzo aggiornamento straordinario dell'inventario dei prati stabili naturali.

Distinti saluti

IL DIRETTORE DI SERVIZIO
- Arch. Chiara Bertolini -
Documento informatico sottoscritto
digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005